

**Avv. ANDREA FARINA**  
Corso Roma n. 19 – 12037 Saluzzo (CN)  
Tel. 0175/45450 – Fax. 0175/290315  
E-mail: info@avvocatoandreafarina.it  
Pec: andrea-farina@pec.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**DEL LAZIO – ROMA**

**Ricorso**

**con istanza cautelare**

Nell'interesse del Sig.

**FRANCO Prof. MAURO** (C.F. FRNMRA61L06B573D), nato a Canale (CN) il 06/07/1961 e residente in Alba (CN) Via Paruzza n. 34, elettivamente domiciliato in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 19 presso lo Studio e la persona dell'Avv. ANDREA FARINA (C.F. FRNND75H06H727C), dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al presente atto e contestualmente depositata, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 0175/290315 e all'indirizzo di posta elettronica certificata: andrea-farina@pec.it

-           ricorrente

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-           resistente

**E NEI CONFRONTI DI**

**Pasquale Alessandra** (C.F. PSQLSN65P57D205Z), nata a Cuneo (CN) il 17/09/1965 e residente in Cuneo, Piazza Biancani n. 11

-           controinteressato

**PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA ED ADOZIONE  
DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIÙ IDONEE**

- 1) Nei limiti d'interesse dell'odierno ricorrente, del bando di concorso di cui al Corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. 23/11/2017, n. 1259, pubblicato in G.U. – IV° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 90 del 24/11/2017, nonché sul sito del Ministero resistente all'indirizzo [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/index.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml) il 28/11/2017 e di ogni successivo provvedimento attuativo dell'anzidetta procedura concorsuale;
- 2) del Verbale n. 9 del 12/06/2019 afferente alle operazioni relative allo svolgimento della prova orale sostenuta, in pari data, dal ricorrente nanti la Sottocommissione n. 31 e della scheda-griglia per la valutazione della prova orale adottata ed utilizzata dalla predetta Sottocommissione n. 31 per individuare-verbalizzare la valutazione assegnata al ricorrente dell'esito della medesima prova – scheda, a sua volta, allegata al menzionato verbale n. 9 del 12/06/2019 – ed eventuale provvedimento d'adozione della summenzionata scheda-griglia per la valutazione;
- 3) del Decreto Dipartimentale n. 1205 a firma del Capo Dipartimento del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, emesso in data 01/08/2019, e del relativo elenco di graduatoria allegato, pubblicato sul sito del Ministero resistente all'indirizzo [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/index.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml) il 01/08/2019 e in G.U. – IV° Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 63 del 09/08/2019, per mezzo del quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e nomina dei vincitori di cui al Corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto il D.D.G. 23/11/2017, n. 1259, nonché del D.D. 1229 del 07/08/2019, e del relativo elenco di graduatoria allegata, pubblicato sul sito del Ministero resistente all'indirizzo [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/index.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml) il 07/08/2019, che rettifica la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti

scolastici e nomina dei vincitori già approvata con D.D. n. 1205 del 01/08/2019;

4) di ogni altro atto e provvedimento antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, quant'anche sconosciuto, comunque pregiudizievoli per il ricorrente.

### **E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA**

#### **EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

**del Ministero resistente intesa a disporre la rinnovazione, in favore del ricorrente, della prova orale oggetto d'impugnativa, secondo quelli che sono i motivi di ricorso e con altra commissione che non risulti composta da alcuno dei membri facenti parte della Sottocommissione n. 31, nonché di ogni altro provvedimento ritenuto idoneo alla tutela della posizione giuridica del ricorrente.**

\*\*\*\*

#### **FATTO:**

##### **A) PREMESSA:**

- Il ricorrente è docente a tempo indeterminato presso l'IISS "G. Cigna - G. Baruffi - F. Garelli" di Mondovì (CN) ed impartisce la disciplina "Meccanica, macchine ed energia", classe di concorso A-42 (A042) Scienze e tecnologie meccaniche.

##### **B) IL BANDO DI CONCORSO:**

- Con Bando n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24/11/2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi semplicemente MIUR) bandiva corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di n. 2416 Dirigenti scolastici, mediante procedura selettiva organizzata su base regionale (**all. 1**).
- Il detto concorso prevedeva una prova preselettiva (art. 6), una scritta (art. 8) e una orale (art. 9), alle quali ultime i candidati accedevano solo nella circostanza in cui avessero superato le precedenti fasi selettive (**all. 1**).
- Per quanto qui d'interesse, con riferimento alla prova orale, il menzionato bando prevedeva (art. 9) che essa consistesse in: "a) un

*colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale” inteso ad accertare la “preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche; c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta”. Veniva altresì stabilito che i quesiti di cui alle lettere a), b) e c) risultassero “predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso”, inclusa la scelta dei “testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato” (all. 1).*

- Sempre ai sensi dell’art. 9 – più nello specifico IV° comma – del bando di concorso, il colloquio orale della prova d’esame prevedeva l’assegnazione di un punteggio massimo di 82 punti per la prova di cui alla lettera a), di 6 per la prova di cui alla lettera b) e di 12 con riguardo alla lettera c), così per complessivi punti 100. La prova orale risultava superata allorquando i candidati avessero ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a punti 70 (all. 1).
- Con riferimento alla prova selettiva orale, l’art. 9 comma V° del bando, stabiliva inoltre che: *“I quadri di riferimento, di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell’inizio della prova stessa”,* mentre il comma VI° statuiva quanto segue: *“La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell’inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte” (all. 1).*
- Antecedentemente – e più esattamente in data 03/08/2017 – il Ministero resistente emanava, per il tramite del Decreto n. 138 pubblicato in G.U. n. 220 del 20/09/2017, il “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali

*per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso*”. Con riguardo all’espletamento della prova orale, l’art. 11 del detto Decreto prevedeva i medesimi riferimenti, modalità e punteggi poi ripresi dal bando di concorso di cui alla presente vertenza (**all. 2**).

- A seguito dell’emanazione del bando del 23/11/2017, con decreto direttoriale del 31/12/2018 n. 2080 e successive modificazioni, il MIUR provvedeva a nominare la commissione iniziale e le sottocommissioni – queste ultime, nel caso di specie, determinate nel numero di 37 –, nonché i relativi quadri di riferimento delle differenti prove, come da documentazione che si produce, limitata, per quanto qui di interesse, con riguardo ai quadri di riferimento, ai soli quadri delle prove preselettive e orale (**all. 3, 4 e 5**).
- Con D.D. n. 1205 del 01/08/2019, ed allegata graduatoria, pubblicato sulla GU del 09/08/2019 (oltretutto sul sito del Ministero in data 01/08/2019), veniva approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici per cui è causa e dei relativi vincitori di concorso (**all. 6**);
- Con D.D. 1229 del 07/08/2019 e relativo elenco di graduatoria allegata, pubblicato sul sito del Ministero resistente all’indirizzo [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/index.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml) il 07/08/2019, il Ministero resistente provvedeva alla rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e nomina dei vincitori già approvata con D.D. n. 1205 del 01/08/2019 (**all. 7**).

C) LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DELL’ODIERNO RICORRENTE:

- Il ricorrente sosteneva la prova preselettiva in data 23/07/2018 presso l’IIS Erasmo da Rotterdam di Nichelino (TO), con esito positivo, riportando il punteggio di 93,5 su 100 (**all. 8**).
- In data 18/10/2018 il ricorrente sosteneva la prova scritta presso l’IIS G.B. Pininfarina di Moncalieri (TO), con esito positivo e punteggio di 86 su 100 (**all. 9**).

- Come da calendario predisposto dalla Sottocommissione n. 31 – Sicilia, pubblicato il 29/04/2019 (**all. 10**), il ricorrente sosteneva in data 12/06/2019, in Catania, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, la prova orale, come da verbale che si allega oggetto d’impugnativa (**all. 11**).
- Con riguardo alla prova orale sostenuta dal ricorrente, componenti-esaminatori risultavano essere il Presidente della Sottocommissione Prof.ssa Antonia Marina Carla Criscenti, il Componente D.S. Massimino Antonio Alessandro, il Componente Dott.ssa Rosaria Maria Grazia Giuffrè, il Componente per l’informatica Prof. Lorenzo Cassarisi, il componenti per le lingue straniere Prof. Giuseppe Fontana (avendo il candidato scelto di sostenere la prova in lingua inglese), oltreché il segretario Bruno Lunares (**all. 11**).
- Sulla scorta delle disposizioni legislative e delle indicazioni contenute nel Quadro di riferimento della prova orale redatto dal Comitato Tecnico-scientifico (art. 13 del D.M. n. 138 del 03/08/2017) e deliberato in data 07/05/2019 (**all. 5**), la commissione faceva estrarre a sorte, da ciascun candidato – e dunque anche dal ricorrente –, un quesito tra tre tracce antecedentemente predisposte per ciascuna prova in cui si suddivideva il colloquio. Le tracce estratte a sorte dai differenti candidati e quelle non estratte al termine della sezione venivano riportate a verbale (**all. 11**).
- Da quanto si apprende dal verbale redatto dalla Sottocommissione esaminatrice in data 12/06/2019, con riferimento alla prova sostenuta dal ricorrente, a quest’ultimo sarebbero state assegnate le seguenti tracce (**all. 11**):
  - Quesito: *“Il candidato indichi quali elementi deve contenere l’Atto di indirizzo del DS formulato al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF”;*
  - Studio di un caso: *“Uno studente, promosso dalla classe seconda alla terza di un liceo scientifico, decide di lasciare la scuola senza chiedere il nulla osta o comunicare le sue intenzioni. Il dirigente, alla ripresa delle lezioni, viene a conoscenza dell’assenza dello studente e chiede alla famiglia*

*informazioni. I genitori non rispondono ai continui solleciti della scuola. Il candidato descriva le azioni per la risoluzione del caso”;*

- Prova di informatica: *“Creare sul desktop la cartella Esami\_2019\_33, servirà per salvare il lavoro svolto. Scrivere brevemente con Microsoft Word cosa si intende per sicurezza dei dati informatici. Salvare nella cartella creata con il nome esami-ds”;*
  - Brano di lingua straniera: *“Foreign students in Hungary. Hungary attracts foreign students from both EU and non-EU countries. Three quarters of the students arriving in Hungary arrive from just ten countries, while one quarter of the students arrives from another 100 countries. Among the countries sending most students are Germany, Iran, Norway, Israel and Sweden, while the majority of guest students are citizens of the neighbouring countries. In the 2008/2009 academic year, the total number of foreign students studying in Hungary was 16 916, while this number was only 14 491 in 2005/2006. The figures are increasing owing to the following advantages: Hungary offers affordable tuition fees and living costs within the European Union and Schengen area; a number of Nobel Prize Winners and scientific inventors were educated there”.*
- Al termine dell’orale – della durata effettiva di 25 minuti circa, ricompresi, più precisamente, tra le ore 12:30 e le 12:55, come desumibile (stante l’assenza di verbalizzazioni al riguardo) dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rilasciate dai testi Sig.ra Margutta Brunella e Galliano Nadia, presenti al colloquio, oltrech  dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, che si producono tutte in allegato (**all. 12**) – il prof. Franco totalizzava un punteggio complessivo di 61 su 100, corrispondente ad una valutazione di tipo sufficiente, ma nondimeno non idoneo al superamento della prova (**all. 13**).
  - Nello specifico, il ricorrente riportava punti 47 su 82 (livello non adeguato) con riferimento al quesito e allo studio di un caso, punti 6 su 6 (livello avanzato) con riguardo alla prova d’informatica e punti 8 su

- 12 (livello sufficiente) in relazione alla conoscenza della lingua straniera (**all. 13**).
- Inoltre, come parimenti desumibile dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà versate in atti, durante la seconda parte del colloquio sostenuto dal ricorrente, il commissario componente rappresentante della dirigenza scolastica Massimino Dott. Antonio Alessandro non risultò presente alla prova. Vieppiù, sempre da quanto deducibile dalle dichiarazioni sostitutive – che potranno essere oggetto di conferma, laddove la circostanza in fatto dovesse essere oggetto di contestazione nel giudizio, per il tramite di prova testimoniale –, al termine del colloquio sostenuto dal ricorrente la commissione, riunita nell'aula in cui si è svolto l'esame al fine di discutere la valutazione da assegnare al Prof. Franco, era priva della presidente Prof.ssa Antonia Marina Carla Criscenti, in quanto la medesima è stata vista rientrare nell'aula, passando davanti ai testi e al ricorrente, pochi secondi prima che venisse chiamato il candidato successivo (**all. 12**).
  - Ulteriormente, sempre da ciò che risulta desumibile dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dal ricorrente, la verbalizzazione di cui al menzionato colloquio risulta in parte non corretta essendo stato riportato il quesito: *“Il candidato indichi quali elementi deve contenere l'Atto di indirizzo del DS formulato al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF”* (**all. 11**), mentre al ricorrente venne sottoposta altra domanda attinente all'organico dell'autonomia (**all. 12**).
  - Da ultimo, la soluzione del “caso pratico” è risultata incentrata su una mancata richiesta di nulla osta al cambio-scuola da parte di uno studente (**all. 11**); nulla osta che viene unicamente disciplinato dal Regio Decreto n. 653 del 04/05/1925 e successive modificazioni; normativa, quest'ultima, non menzionata dai quadri di riferimento della prova preselettiva, a loro volta espressamente ed integralmente richiamati per le prove scritte e orali (**all. 4 e 5**).
  - A seguito del mancato superamento della prova orale, il ricorrente provvedeva, in data 18/06/2019, a formulare, per il tramite dell'inoltro di pec e con numero di protocollo rilasciato dal Ministero resistente n.



28771 del Registro Ufficiale AOO AOODGPER, richiesta d'accesso agli atti amministrativi che veniva evasa dal Ministero resistente il 25/07/2019 (**all. 14 – a**), il quale ultimo produceva copia di numero due file rispettivamente denominati “*franco mauro accesso atti.pdf*” (**all. 14 – b**) e “*Franco Mauro.pdf*” (**all. 14 – c**); file che vengono versati in atti per come esattamente pervenuti dal Ministero resistente. Con il primo file “*franco mauro accesso atti.pdf*”, il Ministero resistente faceva pervenire il verbale d'esame della sessione tenutasi in data 12/06/2019 – rinominato, in allegato al presente ricorso, per praticità di lettura, “*All. 11 - Verbale n. 9 del 12 06 2019 – Sottocommissione 31*” – e il file “*Franco Mauro.pdf*”, riportante la scheda con i punteggi numerici assegnati al ricorrente (prodotta nel giudizio quale “*All. 13 - Esiti prova orale ricorrente*”).

- Dalla documentazione prevenuta a seguito dell'accesso agli atti si desume che il verbale della sessione d'esame tenutasi in data 12/06/2019, oggetto d'impugnativa, benché riportante in calce i nominativi del presidente e del segretario, non è stato sottoscritto da nessun membro, neppure dal componente della commissione che ricopriva il compito di verbalizzante, nel caso di specie rappresentato dal segretario Sig. Bruno Lunares (**all. 11**).
- La sottocommissione n. 31 ha inoltre commesso altri errori-imperfezioni. Da quanto si apprende dalla lettura del verbale della sessione d'esame tenutasi in data 13/06/2019 – giorno successivo rispetto alla prova sostenuta dal ricorrente – a pag. 2 risulta riportata la seguente verbalizzazione: “*Attesa la disponibilità dei candidati interessati, l'ordine subisce un lieve modifica: la candidata D'Amelia Adelaide sostiene la prova anticipando il colloquio, per consentire alla prof.ssa di lingua francese, Sabrina Pulvirenti, di allontanarsi per adempiere agli obblighi di servizio scolastico regolamentare*” (**all. 15**). Orbene, la candidata D'Amelia Adelaide – che, per quanto a conoscenza del ricorrente, ha sostenuto l'orale il 10 giugno – non risulta menzionata tra i dieci candidati elencati alla pag. 1 dello stesso verbale (**all. 15**).

- Neppure il verbale delle operazioni d'esame tenutesi in data 13/06/2019 riportano alcuna sottoscrizione in calce, né del presidente né del segretario della sottocommissione (**all. 15**).

\*\*\*\*

## DIRITTO

### **I. Annullabilità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio del c.d. “collegio perfetto”.**

Come si avrà modo di illustrare, gli atti oggetto d'impugnativa risultano viziati sotto plurimi e rilevanti profili. In primo luogo l'illegittimità degli stessi deriva dalla violazione della necessaria presenza di tutti i componenti della commissione sia nel corso dell'intero esame e sia nella successiva fase di valutazione degli esiti della prova.

Invero, come riscontrabile dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate da testi presenti e dal ricorrente (viceversa a nulla giova la lettura del verbale che, sul punto, risulta generico e lacunoso, attestando unicamente l'orario d'inizio e di fine della sessione giornaliera), durante la seconda parte del colloquio, il commissario rappresentante la componente di cui alla dirigenza scolastica, Dott. Massimino Antonio Alessandro – ossia colui che, per ruolo e competenze, conduceva, o avrebbe dovuto condurre, principalmente l'orale – non risultava presente; parimenti, in toto o in parte, il presidente della sottocommissione nella riunione volta alla valutazione della prova sostenuta dal ricorrente.

Orbene, al pari di quanto più volte enunciato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, il difetto del c.d. “collegio perfetto” inficia la validità degli atti, determinandone la caducazione.

Difatti, essendo le commissioni esaminatrici di pubblici concorsi – allorquando esplichino attività valutative discrezionali o attività atte a ledere la sfera giuridica dei destinatari (quali la correzione delle tracce, l'attribuzione dei punteggi, la valutazione delle prove dei candidati) – da considerarsi dei “collegi perfetti” (da ultimo, Tar Lazio, sez. III bis, 14/11/2018, n. 10964, ma anche Cons. di Stato, sez. V, 12/01/2015, n. 40 e Cons. di Stato, sez. V, 03/09/2015, n. 5187), la collegialità della commissione o della sottocommissione è e deve essere necessariamente assicurata dalla presenza continuativa ai lavori del presidente e di tutti i componenti (cfr.: T.A.R.

L'Aquila, Abruzzo, 16/10/2006, n. 799), ciò in ossequio all'esigenza che tutti i componenti della commissione offrano il loro contributo ai fini della formazione della volontà collegiale.

Nel caso di specie, viceversa, al ricorrente non è stata garantita, né durante l'espletamento della prova né nel corso della successiva fase valutativa, la richiamata collegialità, con lesione per il candidato del diritto ad una corretta e complessiva valutazione da parte di tutti i membri della commissione e con l'effetto che gli atti che s'impugnano risultino illegittimi e debbano essere conseguentemente annullati.

\*\*\*\*

**II. Illegittimità di parte dei quesiti sottoposti al ricorrente. Violazione dei vigenti principi in materia di pubblici concorsi. Illegittimità e/o incongruenza di quesito posto al ricorrente rispetto alle disposizioni rappresentate dalla *lex specialis* di concorso e dai quadri di riferimento emanati con riguardo alla medesima. Eccesso, sviamento di potere, arbitrarietà, imparzialità e violazione della par conditio tra candidati. Illogicità manifesta.**

Nella parte in fatto si già è illustrato come il quesito afferente alla soluzione di un "caso pratico" (consistente nella risposta al quesito: "*Uno studente, promosso dalla classe seconda alla terza di un liceo scientifico, decide di lasciare la scuola senza chiedere il nulla osta o comunicare le sue intenzioni. Il dirigente, alla ripresa delle lezioni, viene a conoscenza dell'assenza dello studente e chiede alla famiglia informazioni. I genitori non rispondono ai continui solleciti della scuola. Il candidato descriva le azioni per la risoluzione del caso*") non risulti ricompreso nei quadri di riferimento della prova preselettiva; quadri, questi ultimi, espressamente ed integralmente richiamati con riguardo sia alla prova scritta sia a quella orale.

Difatti, la risposta alla problematica sottoposta al ricorrente afferiva alla mancata richiesta di nulla osta a cambio di scuola da parte di uno studente; nulla osta che viene esclusivamente disciplinato dal Regio Decreto n. 653 del 4 maggio 1925 e successive modificazioni; normativa tuttavia non menzionata dai richiamati quadri di riferimento.

Sul punto la giurisprudenza (*ex multis*, T.A.R. Latina, Lazio, 09/03/1991, n. 187) ha sostenuto che in "*sede di concorso pubblico, viene lasciato, di regola,*

*un margine di apprezzamento tecnico alla commissione giudicatrice in relazione alla predisposizione delle prove concorsuali da sottoporre ai candidati, ma tale discrezionalità incontra limiti ben precisi sia nell'accertamento che gli argomenti posti alla trattazione dei concorrenti siano palesemente illogici o contraddittori, allorquando risultino del tutto estranei o comunque nel loro complesso estremamente marginali rispetto alle materie sulle quali deve essere valutata la capacità culturale e professionale dei candidati stessi, sia nelle prescrizioni del bando che, proprio perché contenute nella lex specialis del concorso, non possono essere disapplicate e sono vincolanti per i concorrenti, per l'amministrazione e per la stessa commissione giudicatrice".*

Ne segue che la prova orale appaia conseguentemente viziata da illegittimità che ne inficia la validità, anche tenuto conto del fatto che, come riscontrabile dalla documentazione versata in atti, il ricorrente abbia riportato un “livello non adeguato” – conseguendo punti 47 su 82 (corrispondente a circa 5,75 su 10) – unicamente con riferimento alla parte del colloquio inerente al “quesito e allo studio di un caso”, mentre nella prova d’informatica avesse viceversa raggiunto un “livello avanzato” – ottenendo punti 6 su 6 – e un “livello sufficiente” – pari a punti 8 su 12 – in relazione alla conoscenza della lingua straniera. Lo stesso risultato finale, di punti 61 su 100, non si discosta in maniera significativa rispetto al punteggio utile al superamento della prova e non può che essere stato pacificamente influenzato dall’esito negativo di un quesito non ricompreso nei quadri di riferimento.

\*\*\*\*

**III. Eccesso di potere, arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità manifesta. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento. Violazione di un limite autoimposto. Inefficacia e inadeguatezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di par conditio concorsuale. Illogicità e irragionevolezza nella determinazione della durata della prova. Difetto di adeguata istruttoria.**

Come enunciato nella parte in fatto e riscontrabile dalla documentazione versata in atti, la prova orale sostenuta dal ricorrente ha avuto una durata manifestamente inferiore a quella stabilita dai relativi quadri di riferimento, i quali stabilivano che essa si svolgesse in seduta pubblica ed avesse “durata di

*50 minuti, con un'oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova" (all. 5). Dunque la durata della prova orale avrebbe dovuto oscillare tra un minimo di 45 a un massimo di 55 minuti, mentre, nel caso di specie, essa è durata solamente 25 minuti, corrispondenti alla metà della durata stabilita.*

Orbene, nel determinare la durata, la Commissione si è autolimitata nell'esercizio della propria attività amministrativa, risultando incontrovertibilmente individuato e fissato un termine specifico che, conseguentemente, doveva essere rispettato.

Sebbene la giurisprudenza venutasi a creare sul punto abbia evidenziato come la durata del colloquio individuata da un bando di concorso tenda ad assumere un valore di tempo indicativo, nella vertenza di cui trattasi, è viceversa determinante – e dunque preminente – l'autolimitazione che si è autonomamente imposta la commissione stessa. Così stabilendo, il c.d. "autolimita" elide il margine di discrezionalità connaturato all'azione della pubblica amministrazione ed impone il vincolo del rispetto dei termini stabiliti dall'autolimita medesimo.

Vieppiù, a prescindere dall'accennata imposizione di un "autolimita", la giurisprudenza ha più volte evidenziato che la violazione di un tempo perlomeno congruo di valutazione del candidato risulti, già di per sé, una causa d'illegittimità per "illogicità o irragionevolezza", in quanto rappresenta una violazione del principio di adeguata istruttoria, a cui il candidato ha ad ogni modo diritto.

Orbene, venendo alla vertenza di cui trattasi, la prova orale che qui si impugna ha avuto una durata che si è illegittimamente discostata, in maniera significativa, da quelli che erano i precetti in autolimitazione e, comunque, non era in alcun modo idonea ad un'adeguata valutazione delle competenze del candidato, tenuto conto che, in considerazione delle quattro differenti tipologie d'esame (il quesito, lo studio del caso, la prova pratica d'informatica e la conoscenza della lingua straniera), il ricorrente abbia avuto a disposizione solamente 6 minuti per tipologia di prova.

Ne deriva, per l'effetto, l'illegittimità dell'agere amministrativo, in quanto il lasso temporale riservato dalla sottocommissione all'assunzione della prova

orale del ricorrente non può che risultare in totale contraddizione e violazione dei criteri operativi antecedentemente fissati e manifestamente incongruo ad un'efficace formulazione del giudizio, rendendo l'operato del resistente viziato, tra gli altri aspetti, sotto il profilo dell'eccesso di potere del buon andamento, della contraddittorietà della propria azione, dell'illogicità e dell'irrazionalità della condotta amministrativa che, dapprima indica e definisce un tempo minimo da dedicare alla valutazione del colloquio orale, e poi se ne discosta in maniera significativa, contraddicendo alla stessa *ratio* sottesa all'imposta autolimitazione.

Inoltre, dal verbale della sessione d'esame tenutasi in data 12/06/2019 si desume che la commissione abbia iniziato ad esaminare i 10 candidati alle ore 9:30 e abbia terminato alle 17:50 (senza la presenza di interruzioni verbalizzate), per complessive 8 ore e 20 minuti. *Rebus sic stantibus*, togliendo i 25 minuti di cui alla durata della prova sostenuta dal ricorrente, se ne ricava che gli altri 9 candidati siano stati sentiti per circa 53 minuti l'uno, ovvero esattamente il tempo stabilito dai quadri di riferimento. Tale disparità di trattamento, di per sé illegittima e violante il principio costituzionale della *par conditio* tra candidati, rappresenta essa stessa un motivo di illegittimità amministrativo.

\*\*\*\*

#### **IV. Violazione dell'art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del D.M. 138/2017.**

Come enunciato nella parte in fatto e parimenti rincontrabile dalla documentazione versata in atti, la sottocommissione n. 31 non ha offerto, a verbale, alcun riscontro inteso a motivare il mancato superamento della prova orale sostenuta dal ricorrente, se non – esclusivamente – il voto numerico, senza che venissero in alcun modo esplicitati i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio negativo stesso, né le argomentazioni in grado di specificare l'iter logico seguito dalla commissione.

Se è pur vero che la giurisprudenza appaia orientata nel ritenere sufficiente l'assegnazione del solo voto numerico – pur subordinando tale tipologia di valutazione alla circostanza che la commissione abbia antecedentemente elaborato ed esplicitato i criteri di valutazione – appare viceversa doveroso

evidenziare come l'esclusiva indicazione numerica di un punteggio, laddove non accompagnata perlomeno da una sintetica ma precisa individuazione delle motivazioni che abbiano persuaso i commissari a giungere all'assegnato giudizio, non solo non si dimostra idonea a motivare l'ottenuta valutazione (poiché non supportata da alcuna esplicitazione intesa ad illustrare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri antecedente individuati), ma ben può rivelarsi – in un eventuale successivo accertamento giudiziale inteso alla verifica della regolarità della procedura concorsuale – all'opposto capace di inibire qualsivoglia effettivo controllo sull'operato della commissione (soprattutto laddove, come nel caso di specie, si tratti di una prova orale priva di altro riscontro documentale) che verrebbe, paradossalmente e sempre, *sic et simpliciter ex post* giustificato dal voto assegnato.

A tal riguardo si è espresso, pur in tema di accesso alla libera professione di avvocato, il TAR del Lazio, sez. II quater, con la sentenza n. 9413 del 14/07/2015, che ha statuito come la mancata ammissione alla prova orale di un candidato debba essere correlata da un'adeguata motivazione, non risultando sufficiente l'indicazione di un semplice voto numerico. Nell'occasione, il TAR Lazio ha evidenziato come la necessità di un'espressa motivazione risulti maggiormente attuativa dei principi ricavabili dagli art. 24, 97 e 113 Cost. e ben risulti conciliabile con il principio del buon andamento, il quale ultimo non può ad ogni modo ledere il (paritetico) principio di trasparenza della procedura concorsuale volto a garantire sia il rispetto delle norme di diritto alla suddetta applicabili sia il rispetto del criterio dell'imparzialità e della *par conditio* tra candidati. Infine, osserva la menzionata pronuncia, il principio di motivazione di tipo non esclusivamente numerico garantisce una maggiore armonia con l'ordinamento comunitario, che richiama l'obbligo di motivazione sia nel TFUE sia nella Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea.

Infatti, la motivazione del giudizio che si estrinsechi esclusivamente per il tramite di un giudizio numerico rappresenta l'esternazione del risultato e non già la motivazione del medesimo.

La stessa scheda di valutazione, con riferimento al caso di specie, non risulta parimenti idonea a rappresentare un legittimo indicatore motivazionale in quanto, benché suddivisa in quattro livelli di competenza (non adeguato, sufficiente, buono ed avanzato) per ogni criterio (conoscenza dei contenuti

specifici, capacità di risoluzione di un caso, chiarezza espositiva e capacità di sintesi), essa non è risultata accompagnata – come invece avrebbe dovuto – da altrettanti indici descrittivi che ne esplicitassero con esattezza il contenuto. Infatti, quale livello di conoscenze e di competenze risulti ricompreso nel “livello di competenza non adeguato”, oppure “sufficiente”, o “buono”, piuttosto che “avanzato”, non è dato a sapersi, ma solo ad intuirsi in via assolutamente generica ed ipotetica, quanto in pacifico spregio ai criteri di trasparenza amministrativa e di obbligo di motivazione a cui si deve attenere la Pubblica amministrazione; lacune, queste ultime, che finiscono per rappresentare ampi (e illegittimi per la loro eccessività) spazi di discrezionalità in capo all’agire della commissione esaminatrice, la quale non si è dotata di criteri utili – ed il più possibile oggettivi – intesi a rappresentare una precisa scala di riferimento idonea a successivamente assegnare i punteggi ai differenti candidati e a consentirne la verifica del concreto rispetto.

\*\*\*\*

**V. Illegittimità. Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Eccesso di potere e violazione di legge per omessa e/o incompleta verbalizzazione. Eccesso di potere e violazione di legge per omessa sottoscrizione del verbale.**

Senza recesso alcuno dai superiori motivi di ricorso, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi altresì alla luce del rilievo che il verbale d’esame, per come prodotto al ricorrente a seguito d’accesso agli atti amministrativi, non risulti sottoscritto da alcuno dei componenti della sottocommissione, neppure dal segretario, come invece avrebbe dovuto essere, nonché – al pari di quanto si vedrà – parimenti errato nel riportare il testo di un quesito, nonché per altri aspetti lacunoso ed incompleto, tanto da assurgere, in talune sue parti, a verbale c.d. di “puro stile”.

In merito alla manca di sottoscrizione del verbale, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, soprattutto laddove – ed è il caso di specie – neppure riporti la firma del segretario verbalizzante, tale carenza produca l’invalidità dell’atto impugnato e ne comporti la caducazione (sulla necessità che il verbale venga “chiuso”, cioè confermato e sottoscritto, e una volta “chiuso” divenga intangibile anche per gli stessi componenti della commissione si veda, tra le



diverse, T.A.R. Firenze, Toscana, sez. II, 22/06/2010, n. 2031 e T.A.R. Latina, Lazio, sez. I, 10/01/2008, n. 28).

Alla suddetta conclusione si deve giungere in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 09/05/1994 che testualmente prevede: *“Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”*. Altresì l'art. 8 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica m. 686 del 03/05/1957, denominato “Processo verbale delle operazioni di esame”, stabilisce che di *“tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redig[a] giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario”*.

Per il vero – ed è il caso di Consiglio di Stato sez. V, 25/01/2003, n. 344 –, la giurisprudenza ha talvolta aderito ad una posizione meno aderente ai citati testi legislativi, circoscrivendo la necessità della sottoscrizione da parte del solo verbalizzante e, così facendo, giungendo a formulare la seguente massima: *“Il verbale riportante le operazioni di esame, anche se preordinato a riprodurre l'attività di un organo collegiale, non è per sua natura un atto collegiale, ma solo il documento materiale che attesta, con le garanzie di legge, il contenuto di una volontà collegiale, la cui invalidità, stante il carattere insostituibile della prova, si risolve nella concreta impossibilità di dimostrare la formazione di detta volontà; tuttavia, la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio, della cui attività venga dato atto, non è elemento essenziale per la sua esistenza ed intrinseca validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che svolge funzione di redattore del verbale stesso ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute”*.  
Purtuttavia, anche laddove si ritenesse di aderire al siffatto orientamento – evidentemente più favorevole alla Pubblica amministrazione – nel caso di specie non si potrà che giungere ad una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato in quanto esso, come evidenziato, non riporta nessuna sottoscrizione, neppure quella del segretario verbalizzatore.

Da ultimo, sempre con riguardo alla problematica di cui trattasi, si è espresso il Tar della Campania, sezione distaccata di Salerno, per il tramite della

sentenza n. 951/2017, emessa a conclusione di una vertenza instaurata a seguito della proposizione di un ricorso che impugnava gli esiti sfavorevoli di un concorso indetto (pure in tale occasione) dal MIUR per l'accesso ai ruoli (in quell'ipotesi d'insegnamento) nella parte in cui aveva decretato il mancato superamento della fase orale sulla scorta della mancata sottoscrizione dei processi verbali. Nell'occasione il ricorrente eccepiva l'assenza della sottoscrizione (da parte del presidente della commissione) del verbale d'esame, lamentando che il suddetto difetto determinasse la conseguente e presuntiva carenza nella costituzione dell'organo deliberante, in qualità di collegio perfetto. Il Giudice amministrativo, dal canto suo, pur dato atto che dalla documentazione emergesse la presenza del presidente durante lo svolgimento delle prove, stabiliva nondimeno come la mancanza della sottoscrizione del verbale costituisse un difetto di legge insuscettibile di essere sanato (neppure da *“una eventuale ed integrale rilettura collegiale di tutte le prove esaminate dai singoli commissari di volta in volta presenti”*), assumendo il verbale la *“funzione di attestare, per un verso, la regolare composizione della commissione valutatrice, nella sua caratteristica di collegio perfetto, e, per l'altro verso, l'appropriazione confermativa delle relative verbalizzazioni”*, accogliendo conseguentemente il ricorso, *“con consequenziale annullamento delle impugnate determinazioni”* e *“fatti salvi i successivi adempimenti a carico dell'Amministrazione”*.

Venendo invece alla doglianza di incompletezza del verbale oggetto d'impugnativa, essa deve essere (almeno in parte) letta contestualmente alla circostanza – nella parte in fatto del presente atto più nel dettaglio illustrata – che un componente della commissione (nella specie il D.S. Dott. Massimino) si sia assentato durante parte dell'esame orale sostenuto dal ricorrente, senza che di tale circostanza risulti traccia nei verbali d'esame. Analogamente valga per l'assenza, in tutto o in parte, della presidente Prof.ssa Criscenti durante le fasi valutative degli esiti della prova.

Si tenga poi conto che, dalla lettura del verbale – che, sul punto, risulta evidentemente di puro stile – si evince soltanto l'ora di inizio (le ore 9:00) e quella di termine (ore 17:50) della complessiva sessione d'esame, lasciando presumere al riguardo indubbie lacune. Appare, infatti, difficilmente credibile

che, per circa 11 ore consecutive, i commissari non abbiano avuto la necessità di una pausa, almeno in occasione del pranzo.

Afferma al riguardo Cassazione penale sez. V, 12/12/2017, n. 8197: i “*pubblici ufficiali, in ragione della funzione pubblicistica ricoperta, allorché sottoscrivono il verbale attestano che in quel giorno e a quell'ora si è riunita la commissione; che la commissione, in quel giorno e a quell'ora, era composta dai soggetti indicati a verbale; che la commissione, in quella composizione, per l'intero periodo di tempo indicato, ha svolto tutta l'attività descritta a verbale. Nel caso in cui qualcuno dei componenti sia assente all'inizio e presente solo da un certo orario in avanti, o si sia assentato momentaneamente, il verbale deve darne atto, così come, a maggior ragione, per essere conforme al vero, il verbale deve riportare la mancata presenza di determinati soggetti alla seduta di quella determinata giornata, altrimenti la falsità è comunque integrata*”.

Con specifico riferimento alla mancata verbalizzazione dell'inizio e della fine della prova sostenuta dal ricorrente, si osserva poi che, in considerazione dell'autolimitazione temporale che la medesima commissione si era imposta, la suddetta verbalizzazione avrebbe dovuto essere riportata in modo specifico, così da consentire ex post l'effettiva verifica del rispetto del limite posto in autotutela, altrimenti l'agire della Pubblica amministrazione risulta viziato da irrazionalità e illogicità manifesta.

Vieppiù, il verbale risulta carente sia perché omette di esprimere adeguato riscontro dei motivi che avrebbero condotto al mancato superamento della prova (di cui già si è detto) sia in quanto non riporta se la decisione di cui al giudizio negativo, presa nei confronti del ricorrente, sia stata assunta a maggioranza o all'unanimità dei componenti.

Da ultimo, al pari di quanto evidenziato nella parte in fatto del ricorso, la suddetta verbalizzazione risulta in parte errata poiché riporta il quesito “*il candidato indichi quali elementi deve contenere l'Atto di indirizzo del DS formulato al Collegio dei docenti per la predisposizione del PTOF*”, mentre al ricorrente venne sottoposta altra domanda attinente all'organico dell'autonomia; lacune, tutte queste, che rendono inidonea – o comunque ledono in maniera significativa – la possibilità ex post, costituzionalmente garantita, di effettuare, per il tramite della magistratura amministrativa, un

controllo di legittimità sull'operato dell'agire della commissione, che appare uno dei capisaldi del c.d. "stato di diritto".

\*\*\*\*

In conclusione, per tutti i plurimi e rilevanti profili innanzi illustrati e dalla documentazione versata, gli atti impugnati risultano illegittimi e debbono essere annullati.

Nondimeno, se ritenuto di necessità, l'On.le Tribunale adito potrà, in via istruttoria, ai sensi del III° comma dell'art. 63 del Codice del processo amministrativo e dell'art. 257 bis c.p.c., ammettere prova testimoniale scritta in merito alle dichiarazioni rese per il tramite di atti sostitutivi di notorietà dai testi Sig.re Margutta Brunella e Galliano Nadia.

Parimenti, laddove l'On.le Tribunale adito non intendesse già accogliere il presente ricorso per altra doglianza ivi illustrata e ritenesse di attribuire natura fidefaciente di atto considerato falso al verbale n. 9 del 12/06/2019 di cui all'esame orale sostenuto dal ricorrente, si insta, ai sensi del I° comma dell'art. 77 del Codice del processo amministrativo, affinché venga concesso termine entro il quale il ricorrente possa proporre querela di falso innanzi al competente tribunale ordinario.

\*\*\*\*

**ISTANZA CAUTELARE,  
anche di tipo monocratico,  
previa sospensione dell'efficacia**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, il ricorrente subirà certamente un danno grave ed irreparabile in conseguenza dell'impossibilità di poter accedere al ruolo di Dirigente scolastico – e ai conseguenti benefici – rispetto al quale danno soltanto l'accoglimento di un'istanza cautelare volta a consentire al candidato la celere ripetizione della prova orale, o comunque in altro modo idonea a tutelare la posizione del ricorrente, sarebbe in grado di porre rimedio.

Laddove poi dovesse venir instaurato una procedura per querela di falso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, con contestuale sospensione della fase amministrativa, la necessità della concessione di una misura cautelare

risulterebbe addirittura improcrastinabile in conseguenza del sicuramente significativo allungamento delle tempistiche processuali.

1) FUMUS BONI IURIS.

In merito alla sussistenza del detto presupposto valga quanto ampiamente dedotto nella parte in fatto e in diritto.

2) PERICULUM IN MORA.

Essendo il ricorrente attualmente docente a tempo indeterminato di scuola secondaria superiore, anche senza la necessità di entrare nel dettaglio di un conteggio numerico, appare *ictu oculi* manifesto – stante l'esistenza di significative differenze retributive tra insegnanti e dirigenza scolastica (i quali ultimi percepisco circa il doppio di stipendio dei primi) – che, in assenza di un provvedimento cautelare, il ricorrente subirebbe, nelle more del giudizio, un rilevante danno patrimoniale.

\*\*\*\*

Per quanto sopra esposto, il ricorrente *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

previa, in via istruttoria ed esclusivamente laddove vi sia contestazione sul punto formulata da parte avversaria, ammettere, ai sensi del III° comma dell'art. 63 del Codice del processo amministrativo e dell'art. 257 bis c.p.c., prova testimoniale scritta in merito alle dichiarazioni rese per il tramite di atti sostitutivi di notorietà dai testi Sig.re Brunella Margutta e Galliano Nadia, previa, nell'ipotesi l'On.le Tribunale adito non intenda accogliere il presente ricorso per altra doglianza ivi illustrata e ritenga di attribuire natura fidefaciente di atto considerato falso al verbale n. 9 del 12/06/2019 di cui all'esame orale sostenuto dal ricorrente, venga concesso termine, ai sensi del I° comma dell'art. 77 del Codice del processo amministrativo, entro il quale il ricorrente possa proporre querela di falso innanzi al competente tribunale ordinario,

insta per l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Voglia l'On.le TAR adito, previa sospensione dell'efficacia e accoglimento della superiore istanza cautelare, annullare i provvedimenti impugnati, meglio emarginati in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di disporre la rinnovazione in favore del ricorrente della prova orale oggetto**

**d'impugnativa, secondo quelli che sono i motivi di ricorso e con altra commissione che non risulti composta da alcuno dei membri facenti parte della Sottocommissione n. 31, nonché di ogni altro provvedimento ritenuto idoneo alla tutela della posizione del ricorrente.**

**Con vittoria di spese e compensi di giudizio.**

\*\*\*\*

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002, come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego, pertanto il contributo unificato risulta pari ad € 325,00.

\*\*\*\*

Si producono in allegato:

- 1) Bando di concorso n. 1259 del 23/11/2017;
- 2) Regolamento ex DM 03/08/2017, n. 138;
- 3) Elenco sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017) rappresentato dall'allegato A al Decreto Direttoriale MIUR del 31/12/2018, prot. n. 2080;
- 4) Quadri di riferimento della prova preselettiva;
- 5) Quadri di riferimento della prova orale;
- 6) D.D. n. 1205 del 01/08/2019, e del relativo elenco di graduatoria allegata, di approvazione della graduatoria generale nazionale e dei relativi vincitori del concorso di cui al bando n. 1259/2017;
- 7) D.D. 1229 del 07/08/2019, e del relativo elenco di graduatoria allegata, pubblicato sul sito del Ministero resistente all'indirizzo [http://www.istruzione.it/concorso\\_ds/index.shtml](http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml) il 07/08/2019, che rettifica la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e nomina dei vincitori già approvata con D.D. n. 1205 del 01/08/2019;
- 8) Scheda riportante domande e punteggi assegnati all'esito della prova preselettiva sostenuta dal ricorrente;
- 9) Scheda riportante domande e punteggi assegnati all'esito della prova scritta sostenuta dal ricorrente, verbale n. 11 di continuazione delle

operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del 04/03/2019 – Sottocommissione 4, nonché di scheda di valutazione della prova scritta sostenuta dal ricorrente;

- 10) Calendario dei colloqui di cui alla prova orale predisposto dalla Sottocommissione n. 31;
- 11) Verbale n. 9 del 12/06/2019 - Sottocommissione n. 31;
- 12) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalla Sig.ra Brunella Margutta in data 05/09/2019, dalla Sig.ra Galliano Nadia in data 05/09/2019 e dal ricorrente in data 03/09/2019;
- 13) Scheda-griglia per la valutazione della prova orale sostenuta dal ricorrente, a sua volta allegata al Verbale n. 9 del 12/06/2019 - Sottocommissione n. 31;
- 14) A) - Accesso agli atti amministrativi e e-mail di riscontro inviata dal MIUR;
- 14) B) - Accesso atti amministrativi - copia file denominato “franco mauro accesso atti”;
- 14) C) - Accesso agli atti amministrativi - file denominato “Franco Mauro”;
- 15) Verbale n. 10 del 13 06 2019 - Sottocommissione 31.

\*\*\*\*

Con osservanza.

Saluzzo-Roma, lì 10/09/2019

Avv. Andrea Farina